

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza^a del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 17 MARZO 1959

(4^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie » (178) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 35, 36, 38, 39, 41, 42
BATTAGLIA	36, 39, 40, 41
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	38, 39, 40, 41, 42
CHIOLA	42
SCHIAVONE, <i>relatore</i> 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	
ZAMPIERI	37
ZOTTA	37

« Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 » (313) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	42, 44, 45
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	43, 44, 45
ZAMPIERI, <i>relatore</i>	43, 44, 45
ZOTTA	43, 44

« Esenzione dal limite di età per il concorso al grado di vice brigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agen-

ti di custodia » (354) (Discussione e approvazione): (1)

PRESIDENTE	Pag. 45, 46
BATTAGLIA	46
SCHIAVONE, <i>relatore</i>	46

« Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (432) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	30, 31, 32, 33, 34
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	33, 34
BUSONI	31, 33, 34
MONTAGNANA	34
PESSI	31, 32
PICARDI	33
ZAMPIERI	32

La seduta è aperta alle ore 16,55.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Chio-

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Esenzione dal limite di età per il concorso per la ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia ».

la, Donati, Gianquinto, Giraud, Lepore, Molinari, Montagnana, Nenni Giuliana, Pessi, Picardi, Schiavone, Zampieri e Zotta.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amattucci e per l'interno Bisori.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (432) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distribuzione di grano a categorie di bisognosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Come è risaputo, particolari ed eccezionali avversità atmosferiche hanno interessato e continuano ad interessare vaste zone del territorio nazionale con il conseguente esodo delle popolazioni dalle zone colpite.

Per di più, il fenomeno della disoccupazione, che colpisce specialmente le zone depresse, richiede l'adozione di straordinarie e congrue provvidenze assistenziali.

Il Governo, per andare incontro a tale necessità, venne nella determinazione di presentare alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 766 nel quale, all'articolo 1, si autorizzava la concessione gratuita di un milione di quintali di grano, proveniente dai vecchi raccolti, ma riscontrato idoneo all'alimentazione.

Il disegno di legge venne, in sede legislativa, assegnato alla II Commissione (Affari interni) della Camera dei deputati, la quale, nella seduta del 13 marzo 1959, lo ha approvato, accogliendo un emendamento all'articolo 1 proposto dal Sottosegretario onorevole Scalfaro, per cui il quantitativo del grano da distribuirsi è stato elevato da uno a due milioni di quintali.

Il vostro relatore è favorevole all'approvazione di tale disegno di legge così emendato; è determinato a tale conclusione osservando che nella specie non si tratta di grano avariato, bensì che affida del suo perfetto stato di conservazione in quanto all'articolo 1 è chiaramente indicato che il grano da distribuirsi sarà assoggettato a rigorosi accertamenti tecnici ed igienici da eseguirsi presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In secondo luogo, il provvedimento si dimostra degno di approvazione in quanto con esso si riesce ad impedire che le scorte di grano abbiano ad aumentare in modo eccessivo col pericolo di deterioramento.

All'articolo 2, poi, si dispone che i quantitativi di grano saranno ritirati franco magazzino ammasso e che le spese riferentisi all'operazione di ritiro e di distribuzione saranno a carico dell'Amministrazione dell'interno, gravando l'onere relativo sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

Infine, circa i criteri di distribuzione, all'articolo 3 si stabilisce che il grano venga ripartito tra le provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e che i Prefetti dovranno distribuire il quantitativo fra gli E.C.A. delle rispettive provincie fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento, ed il rimanente tra gli Enti di assistenza e beneficenza pubblica.

Nel proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, osservo infine che si tratta di provvedimento di urgenza che merita di essere approvato con sollecitudine.

Aggiungo che lo stesso argomento fu oggetto di discussione, in questa Commissione, nella decorsa legislatura, e ho notato con compiacimento che quasi tutti gli emendamenti allora proposti sono stati accettati nella formulazione del disegno di legge ora in discussione.

Infatti, dagli atti di quella seduta del 19 dicembre 1957, si rileva che il senatore Agostino aveva proposto, per l'articolo 1, di sop-

primere, al primo comma, le parole: « categorie di », e al secondo comma di aggiungere, dopo la parola « tecnici », le parole « ed igienici »; questo per maggior sicurezza.

Tali emendamenti, allora approvati, sono stati trasfusi anche nell'attuale nuovo disegno di legge.

Un secondo emendamento, sempre nella citata seduta del 1957, veniva proposto dal senatore Terracini all'articolo 2, ma si trattava di un emendamento formale, cioè della sostituzione, alle parole « di cereali », delle altre « di grano ». Anche questo emendamento è stato accolto allora ed ha trovato posto nel nuovo disegno di legge.

Il senatore Terracini proponeva, inoltre, un emendamento aggiuntivo, cioè un articolo 2-bis, così formulato: « Il grano ceduto verrà ripartito dal Ministero dell'interno tra le provincie in proporzione agli iscritti negli elenchi dei poveri e sarà distribuito a mezzo degli Enti comunali di assistenza ».

Ci fu discussione su questo emendamento, che non venne approvato; ma il senatore Battaglia presentò un altro emendamento aggiuntivo, un articolo 2-bis così formulato: « Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le provincie, perchè i Prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza ».

Anche questo emendamento fu accolto, ed ora è stato riprodotto nel nuovo disegno di legge, nella formulazione dell'articolo 3, al secondo comma, con l'aggiunta che i Prefetti dovranno distribuire il rimanente fra le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

Al riguardo è anche da notare che, sempre sul precedente disegno di legge, venne presentato un emendamento aggiuntivo, da parte del senatore Molinelli, che era così formulato: « I quantitativi di grano ceduti verranno dal Ministero dell'interno ripartiti fra le provincie in proporzione degli iscritti nell'elenco dei poveri, purchè i Prefetti, sentiti i Comitati provinciali di assistenza, ne assegnino almeno il 50 per cento agli E.C.A. e il restante quantitativo alle

istituzioni di beneficenza ed assistenza aventi convivenze a loro carico ».

L'emendamento non venne accolto nella sua formulazione, ma venne accolto, come già ho detto, quello che era un suo principio informatore, comune anche al citato emendamento del senatore Terracini, e cioè che il 50 per cento doveva essere distribuito per mezzo degli E.C.A. Inoltre nel presente disegno di legge, in aggiunta a tale principio, è stato anche accolto l'altro di cui all'ultima parte del citato emendamento Molinelli, che la parte rimanente del quantitativo assegnato ai Prefetti sia distribuita agli Enti e alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

P E S S I. A mio avviso la definizione è un po' vaga.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Ma è quella che fu proposta, come or ora ho riferito, anche l'altra volta.

Faccio osservare, inoltre, che si tratta, come ho già detto, di un provvedimento che ha carattere di urgenza, e che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

La 5^a Commissione si esprime, infatti, così: « Dato il fine altamente sociale e benefico della distribuzione gratuita, si esprime parere favorevole al sacrificio finanziario che lo Stato si assume ».

B U S O N I. Come, in linea di massima, noi siamo stati anche l'altra volta favorevoli al provvedimento, lo siamo a maggior ragione oggi che vediamo, nella stesura del disegno di legge, accolte molte delle osservazioni che erano state fatte sul precedente.

Per quello che riguarda, però, la nostra posizione, propongo un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 3, del seguente tenore: « I Prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato tra gli E.C.A. delle rispettive provincie ».

Questo perchè noi riteniamo che per il carattere eccessivamente composito delle istituzioni di assistenza e beneficenza sia opportuno, per motivi sui quali non è il caso di

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)4^a SEDUTA (17 marzo 1959)

tornare ad insistere perchè ormai è a tutti noto il nostro pensiero, che la distribuzione sia effettuata soltanto tramite gli Enti comunali di assistenza.

ZAMPIERI. Vorrei osservare che si tratta di un disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera in data 13 marzo 1959. Ora, se noi introduciamo degli emendamenti, è evidente che il provvedimento dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento. L'urgenza del disegno di legge è determinata dal fatto che si tratta di grano proveniente dai vecchi raccolti e il quale, a lungo andare, corre il pericolo di deterioramento.

Anche io vorrei proporre un emendamento al primo comma dell'articolo 1, in quanto ne ritengo non perfettamente felice la formulazione. Questa infatti potrebbe dare la impressione che la determinazione di distribuire il grano ai bisognosi derivi dalla necessità di liberarsi di quei quantitativi che non si possono più conservare. Mi astengo però dal presentare un emendamento per i motivi che ho detto.

Riterrei, pertanto, opportuno che si approvasse il disegno di legge così come è, appunto per non interporre delle remore al riguardo.

Quanto all'emendamento proposto dal senatore Busoni, esso sarebbe sostanziale, ma a mio avviso si può ben lasciare che il quantitativo di grano venga assegnato per metà agli E.C.A. e per l'altra metà ad altri enti, che in definitiva fanno del bene, chiunque siano gli assistiti. Si tratta, in fin dei conti, di andare incontro a gente che ha bisogno di essere aiutata.

PESSI. Il disegno di legge, che è stato approvato alla Camera in gennaio, ci viene presentato ora, alla metà di marzo. Qualora esso venisse modificato e quindi rinviato alla Camera, se ne ritarderebbe l'approvazione rischiando di non poter dare più aiuto a chi ha bisogno.

D'altra parte l'emendamento presentato dal collega Busoni ci trova consenzienti. Ho già rilevato poc'anzi che la formulazione del secondo comma dell'articolo 3, laddove

si dice « ed il rimanente tra gli Enti e le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica », è un po' vaga. Noi sappiamo — ed abbiamo già avuto altre discussioni in merito — a quali Enti di assistenza e beneficenza va a finire questa distribuzione! E ci si serve di questo per scopi politici!

Per questi motivi, pure rendendoci conto dell'urgenza del provvedimento, noi siamo senz'altro favorevoli all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previa accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

(È approvato).

Art. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I Prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive provincie fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Busoni un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « I Prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive provincie ».

BUSONI. Qualora questo emendamento non venisse accettato, mi riservo di presentare, sempre al secondo comma dell'articolo, un emendamento subordinato, e cioè: « I Prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive provincie fino alla concorrenza di almeno l'80 per cento ».

Chiarisco il mio pensiero. Noi desideriamo, per tranquillizzare la nostra coscienza, che si sappia che ci opponiamo a che, col denaro dello Stato e con i mezzi che lo Stato mette a disposizione, si faccia della beneficenza da parte di enti che non sono di Stato, come avviene attualmente con l'Opera pontificia di assistenza.

Noi sappiamo che nella dizione « Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica » rientrano tutti gli enti e che la metà di questi aiuti va a finire ad istituti come quello citato. E questo non possiamo ammetterlo.

Ho presentato, quindi, il primo emendamento affinché si stabilisca che il quantitativo venga assegnato solamente agli E.C.A. Qualora questo non venisse approvato, proporrei che la percentuale da assegnare agli E.C.A. fosse portata all'80 per cento.

PRESIDENTE, *relatore*. Io debbo dichiararmi contrario al primo emendamento proposto dal senatore Busoni. Oltre a quanto ho già detto in relazione alle proposte fatte dall'opposizione durante la discussione, avvenuta nella decorsa legislatura, del simile disegno di legge, in buona parte accolte, fra le quali proprio l'aggiunta relativa alle istituzioni di assistenza e beneficenza, debbo rilevare che l'E.C.A. è un Ente che non raccoglie tutti i poveri e bisognosi; al contrario vi sono degli istituti di assistenza e beneficenza, che come tali sono sottoposti al controllo delle competenti Autorità, i quali assistono un gran numero di poveri e bisognosi.

Stabilendo che la distribuzione debba avvenire solo per mezzo degli E.C.A., noi faremmo una discriminazione *a priori*.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Busoni.

PICARDI. Prendendo lo spunto da quanto ha detto poc'anzi il collega Pessi, e cioè che è passato molto tempo da quando il disegno di legge è stato approvato alla Camera, faccio osservare che qualora si apportasse qualsiasi emendamento, si frusterebbe lo scopo stesso del provvedimento.

A me sembra che, sia per il carattere di urgenza del provvedimento, sia per i motivi che sono stati ora enunciati dal nostro Presidente, l'articolo 3 vada approvato così come ci è pervenuto dalla Camera.

In effetti è vero che gli E.C.A. assistono molti bisognosi, ma è pur vero che numerosissimi sono gli assistiti dai vari Istituti di beneficenza, i quali hanno peraltro una personalità giuridica; sono degli enti morali ed è logico che lo Stato voglia andare incontro anche a questi.

Per tali motivi io sono favorevole all'approvazione dell'articolo 3 così com'è formulato.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far osservare che il disegno di legge è stato presentato il 7 gennaio 1959; quindi non è per ritardo da parte

del Governo che solo oggi esso viene esaminato. I bisogni, invece, che già esistevano prima del 7 gennaio, fin da quando il Governo pose allo studio la questione, si sono aggravati nel frattempo, sicchè urge ora più che allora intervenire.

Durante la discussione del precedente analogo disegno di legge fu accolto l'emendamento Battaglia, come è stato ricordato, secondo il quale il 50 per cento del grano andava distribuito agli E.C.A. e il 50 per cento ai vari enti di assistenza e di beneficenza pubblica.

Dopo l'accoglimento di quell'emendamento il Ministero dell'interno diramò una circolare, 6 febbraio 1958, in cui ricordò ai Prefetti che doveva attuarsi questa ripartizione del grano da distribuirsi: 50 per cento agli E.C.A. e 50 per cento agli altri Enti di beneficenza e assistenza. E aggiunse che per questi altri Enti di beneficenza e assistenza i Prefetti avrebbero dovuto sentire i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza. Al riguardo giova precisare che il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza è un organo composito. Ne fanno parte anche tre membri eletti dal Consiglio provinciale, due membri eletti dalle organizzazioni dei lavoratori, uno dall'Opera maternità e infanzia.

La distribuzione, già l'anno scorso, avvenne dunque sotto il controllo anche di questi Comitati provinciali di assistenza e beneficenza. Quest'anno — posso annunciarlo — avverrà nello stesso modo, perchè si diramerà ugualmente una circolare in cui si richiamerà quella dell'anno scorso.

Non ci sentiremmo, invece, nè di consentire ad emendamenti che, come ha osservato giustamente il senatore Zampieri, rimanderebbero in alto mare il disegno di legge, nè, specificamente, di discriminare, diciamo pure, riservando esclusivamente agli iscritti negli elenchi degli E.C.A. la distribuzione del grano.

Come ha ben detto il nostro Presidente nella sua relazione e come ha rilevato il senatore Picardi, ci sono una quantità di bambini, di vecchi, di malati che sono assistiti, ricoverati, da istituzioni le più svariate; al-

cune hanno anche personalità giuridica. Non si possono assolutamente escludere queste categorie, che a volte sono proprio le più bisognose, dalla distribuzione del grano.

Posso aggiungere che gli emendamenti, sia di tesi, sia di ipotesi, presentati ora dal senatore Busoni, furono presentati il 13 marzo alla II Commissione della Camera, la quale non li approvò.

Padronissima questa Commissione, se crede, di approvarli, ma c'è da presumere che la Commissione della Camera di nuovo li disapproverebbe. Quindi credo perderemmo del tempo, e vanamente, se approvassimo i suddetti emendamenti.

Vorrei perciò pregare il senatore Busoni di non insistere.

BUSONI. Insisto perchè gli emendamenti siano messi in votazione: sia cioè messo in votazione il primo, e in via subordinata il secondo.

MONTAGNANA. Non mi soffermo sul merito, per cui noi non siamo soddisfatti; ma vorrei fare un'osservazione sulla questione del ritardo.

Il rappresentante del Governo ha detto che il disegno di legge è stato presentato il 7 gennaio. Osservo che il 7 gennaio era già molto tardi, per cui — come spesso succede, specialmente in Commissione e qualche volta anche in Aula, — bisogna approvare affrettatamente i disegni di legge perchè, si dice, dopo sarebbe troppo tardi.

Nel presente caso ciò non si sarebbe verificato se il Governo avesse presentato questo disegno di legge, come era logico, in ottobre.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Prevedendo le alluvioni?

MONTAGNANA. La mia osservazione ha più che altro carattere di raccomandazione per il futuro!

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore

Busoni, sostitutivo del secondo comma, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

A questo articolo è stato presentato, in via subordinata, dal senatore Busoni, un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « il 50 per cento » con le altre « l'80 per cento ».

Metto ai voti tale emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie » (178)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVONE, *relatore*. La legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie, prevedeva un organo di giurisdizione speciale (il collegio arbitrale contemplato dall'articolo 8 della legge stessa) competente a decidere sulle controversie relative alla determinazione della indennità dovuta per il trasferimento coattivo di immobili a favore dell'Ente medesimo.

Questa competenza si estendeva altresì alla determinazione dell'indennizzo dovuto ai possessori, in caso di anticipata occupazione dell'immobile, in relazione alla risoluzione di diritto dei contratti di affitto — o comunque di godimento parziale — in corso, operata dal decreto di trasferimento degli immobili medesimi.

Il disegno di legge n. 178, che viene ora all'esame del Senato, è diretto a portare modifiche alla mentovata legge, con lo scopo precipuo di adeguare la medesima al precepto dell'articolo 102 della Costituzione, che vieta la istituzione di giudici speciali.

Secondo il disegno di legge in esame, viene modificato l'articolo 5 della detta legge col sostituire, in tema di determinazione della indennità di espropriazione, alla competenza del Collegio arbitrale di cui sopra, quella della Autorità giudiziaria ordinaria.

Quanto ai criteri per tale determinazione rimane fermo, come già era stabilito nella legge sopra citata, che la determinazione stessa debba avvenire sulla base dei redditi normali netti dei beni, capitalizzati al tasso corrente; è altresì ripresa dalla legge stessa la norma secondo cui sulla indennità sono trasferiti i diritti e le azioni di terzi; ed è aggiunto che, per il riparto e per lo svincolo dell'indennità, si applicano le norme della legge fondamentale del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità. Ma nuova è la procedura per eccitare la definizione delle dette controversie.

Tale procedura è uniforme a quella prevista dall'articolo 51 della legge fondamentale del 1865 sull'espropriazione, giacchè è assegnato un termine di 30 giorni dalla notifica del decreto traslativo della proprietà, per introdurre l'azione innanzi al giudice ordinario (articolo 1).

Alla stessa Autorità giudiziaria è, secondo il disegno di legge, devoluta anche la determinazione dell'indennizzo per la risoluzione dei contratti di affitto o comunque di godimento parziale degli immobili in caso di anticipata occupazione dei medesimi (articolo 2).

Disciplinata la materia per l'avvenire, era necessario preoccuparsi delle controversie pendenti, onde avviarle innanzi all'Autorità giudiziaria con procedimento possibilmente analogo alle nuove norme.

A tal fine il disegno di legge fa carico all'Ente dell'obbligo di una diffida agli interessati che non si siano accordati circa la indennità, affinchè dalla notifica della diffida si metta in movimento il termine di

trenta giorni che viene assegnato agli interessati per promuovere l'azione innanzi all'Autorità giudiziaria in conformità dell'articolo 1 (articolo 3, primo comma). Ma data la difficoltà di notifica della diffida se si tratta di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuta, è riprodotta la disposizione del terzo comma dell'articolo 3 della legge di provenienza, che si prefigge ovviare a tale difficoltà (articolo 3, secondo comma).

Il Collegio arbitrale con funzioni giurisdizionali, di cui si è detto, aveva anche funzioni consultive sul riconoscimento della sussistenza delle condizioni previste per le richieste di attribuzione di beni a favore dell'Ente.

Dovendo detto Collegio arbitrale essere soppresso quale organo di giurisdizione speciale, il disegno di legge in esame trasferisce le funzioni consultive di spettanza di esso al Comitato consultivo previsto dall'articolo 9 della legge di provenienza (articolo 4), del quale disciplina la composizione (articolo 5).

Trattandosi di adeguamento al precetto dell'articolo 102 della Costituzione, il disegno di legge non può, a mio avviso, non riscuotere approvazione, e le modalità di adeguamento delle disposizioni connesse e conseguenziali sopra accennate si presentano ugualmente conformi alle esigenze e, pertanto, da accettarsi.

Qui l'esposizione di carattere generale può dirsi esaurita, salvo, in sede di discussione dei singoli articoli, l'esame degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità dovuta per il trasferimento di proprietà sarà determinata dall'autorità giudiziaria ordinaria, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

« Sull'indennità convenuta fra le parti o determinata dall'Autorità giudiziaria sono, ad ogni effetto, trasferiti i diritti e le azioni dei terzi.

« L'azione davanti l'autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto traslativo della proprietà di cui all'articolo 4. Trascorso questo termine senza che sia stata proposta azione giudiziaria, l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma depositata dall'Ente giusta l'articolo medesimo.

« Per il riparto e per lo svincolo dell'indennità si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

I senatori Tinzi e Sand hanno presentato emendamenti sia a questo articolo che all'articolo 3.

Poichè detti senatori non fanno parte di questa Commissione, nè sono presenti alla seduta odierna, sottopongo ai colleghi l'opportunità di prendere o meno in considerazione gli emendamenti presentati.

Resta inteso che, non facendosi osservazioni, la Commissione è favorevole alla presa in considerazione degli emendamenti.

L'emendamento che i senatori Tinzi e Sand hanno presentato a questo articolo tende a sostituire, nel primo comma, alle parole « sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente » le altre « sulla base dei criteri di cui agli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

SCHIAVONE, relatore. A mio avviso, con questo emendamento si muta lo spirito della legge che è quello di adeguare alla Costituzione l'ordinamento giurisdizionale.

BATTAGLIA. Su questo punto debbo dire che sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto testè il relatore; non senza

aggiungere che anche nella sostanza non converrebbe affatto cambiare la dizione, che è la stessa della legge del 1939. Secondo il mio avviso questa dizione è un po' più lata di quella della legge del 1865, perchè assegna e suggerisce più larghi criteri di valutazione in funzione dei quali l'indennità potrebbe essere più perequata rispetto al valore degli immobili che vengono espropriati dall'Ente di cui ci occupiamo.

Vorrei però, in relazione a questo articolo 1, esprimere un mio dubbio per quanto riguarda la procedura cui faceva riferimento il relatore, senatore Schiavone.

Non vi è dubbio che sui beni da espropriare possono incidere crediti assistiti da ipoteca. In tal caso vorrei chiedere al relatore una spiegazione. E cioè: questi terzi avranno notizia della espropriazione che viene fatta dall'ente? E se avranno notizia, come l'avranno? Non vi è dubbio che da quello che noi possiamo evidenziare attraverso lo articolo si comprende che anche i terzi creditori iscritti possono proporre, in quanto interessati, opposizione alla proposta di liquidazione di indennità da parte dell'ente: e ciò perchè, dato che i loro crediti assistiti da ipoteca o altri privilegi si trasferiscono sull'indennità, avranno il diritto di discutere sull'ammontare di questa. Ma, così come avviene nell'espropriazione normale, avranno costoro notizia dell'esproprio stesso?

Questo volevo chiedere; perchè, se, in base al testo attuale, non ne avessero notizia, si potrebbe provvedere con un emendamento.

ZAMPIERI. Si potrebbe provvedere mediante trascrizione.

SCHIAVONE, *relatore*. Io credo che la risposta si possa innanzitutto attingere dall'articolo 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, il quale, nel secondo comma, dispone la notificazione della richiesta di attribuzione e dell'indennità offerta, anche a coloro che dai registri del conservatore delle ipoteche risultino avere diritti sull'immobile. Nel comma seguente, è disposto che, per le persone che non abbiano domicilio o dimora conosciuti nello Stato, la notifica sia fatta mediante consegna dell'atto al sindaco del

Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunci legali della provincia. A mio avviso questo è sufficiente. L'interessante è che i terzi sono avvisati della procedura in base a quello che dispone il citato articolo 3 della legge del 1939.

Aggiungo che in tale articolo, nell'ultimo comma, è detto: « Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione (della richiesta di attribuzione) nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque vanta un diritto reale sull'immobile può notificarne l'esistenza all'ente e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi delle indennità ».

ZOTTA. Le osservazioni fatte dal collega Schiavone mettono in evidenza una necessità.

A cosa tende il disegno di legge? Ad armonizzare l'ordinamento giuridico con le esigenze della Costituzione, la quale stabilisce che entro un certo limite di tempo debbano essere soppresse le giurisdizioni speciali e debba essere riconosciuta la giurisdizione unica del giudice ordinario.

Ora, occupandoci di questa materia determinata, noi non dovremmo fare altro che stabilire che ciò che prima era sottoposto al giudizio di un determinato collegio arbitrale, vada, da oggi in poi, sottoposto al giudizio di un giudice ordinario. Si capisce che davanti al giudice ordinario la materia riceverà quella disciplina che è già prevista in linea generale dalla legge del 1865.

Pertanto, mi sembra inopportuno inserire l'emendamento proposto dal senatore Tinzl in questa norma, la quale vuole soltanto guardare al lato processuale ed ha soltanto lo scopo di unificare delle disposizioni singole che attengono alla garanzia dei diritti delle parti interessate. L'emendamento suddetto, a mio avviso, non risponderebbe ad una buona tecnica legislativa, in quanto l'interprete deve poter desumere, dal titolo stesso della legge, il contenuto del testo. Non solo, ma mi sembra non sia buona norma cercare di creare delle discipline particolari che differiscano dalla disciplina generale.

Vi è una disciplina generale per l'espropriazione di beni per pubblica utilità? Sì! In che differiva fino a questo momento il regolamento per le espropriazioni dell'Ente nazionale per le Tre Venezie? Nel fatto che il giudice non era un giudice ordinario, ma era un giudice speciale: la Costituzione dice che non vi debbono essere giudici speciali; dunque vi sia un giudice ordinario. Per tutto il resto non ha che a vigere la legge fondamentale, senza deviazioni e senza adattamenti. Deviazioni ed adattamenti non fanno che rendere farraginoso la nostra legislazione, la quale, specie nel campo del diritto pubblico, è oltremodo inestricabile.

SCHIAVONE, *relatore*. Torno a ripetere che sono contrario all'emendamento.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Potrei aggiungere che in questa Commissione del Senato, già nella precedente legislatura, fu approvato un disegno di legge sulla stessa materia in un testo identico a quello oggi in discussione. Sarà un argomento, questo, di puro valore storico, ma che ha una certa importanza.

Aggiungo inoltre che in passato, anche prima della guerra, l'Ente già espropriò parecchi beni. Li ricedette a terzi e fece deposito delle indennità. Come si potrebbe oggi andare a cambiare, come viene proposto con l'emendamento dei senatori Tinzi e Sand, il criterio per la determinazione delle indennità?

Resta a questa legge, come ha ben detto il senatore Zotta, il compito di sostituire ad una giurisdizione speciale una giurisdizione ordinaria, secondo i dettami della Costituzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Tinzi e Sand.

(Non è approvato).

Metto pertanto ai voti l'articolo 1 del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

« Anche prima della risoluzione del contratto l'Ente può procedere all'occupazione dell'immobile e alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilire, in mancanza di diretto accordo, dall'Autorità giudiziaria ordinaria ».

(È approvato).

Art. 3.

Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni, di cui al precedente articolo 1, decorre dalla data di notificazione a cura dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, di un'apposita diffida ai rispettivi oppositori.

Per la notificazione della diffida, di cui al comma precedente, è applicabile la disposizione del terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780.

A questo articolo è stato presentato, dai senatori Tinzi e Sand, il seguente emendamento aggiuntivo: « Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni prima dell'entrata in vigore della presente legge le autorità giudiziarie applicheranno il valore dei beni espropriati con riferimento al giorno in cui l'Ente nazionale avrà notificato la diffida sopramenzionata, di cui al comma precedente ».

SCHIAVONE, *relatore*. Ritengo che l'emendamento non sia accettabile poichè va contro un principio fondamentale della nostra legislazione in materia di espropriazione, e cioè che il prezzo dell'espropriazione è quello dovuto al momento del trasferimento della proprietà.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con il relatore e quindi contrario all'emendamento.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

4ª SEDUTA (17 marzo 1959)

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Tinzi e Sand.

(Non è approvato).

SCHIAVONE, *relatore*. Propongo che all'articolo 3 venga aggiunto il seguente comma: « La presente disposizione non è applicabile agli espropriati che, regolarmente notiziati del decreto di trasferimento del diritto di proprietà all'ente, non hanno presentata tempestiva e valida opposizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, ultimo comma, salvo dimostrare che la mancata opposizione è dipesa da fatto a loro non imputabile. Le controversie sulla rimessione in termine per l'opposizione sono di competenza del Tribunale civile indicato all'articolo 1 della presente legge ».

A mio avviso l'articolo 3, così come è formulato nel testo attuale, consente una reintegrazione in termine perchè non distingue a seconda che vi sia stata o no opposizione. Con questo emendamento si vorrebbe precisare che chi non si è opposto prima non ha diritto oggi di stare in giudizio.

È questione di interpretare il testo attuale. Se il testo si interpretasse nel senso che l'atto di diffida va notificato soltanto a coloro che hanno fatto opposizione sotto il regime allora in vigore, allora non sorgerebbe questione. Se invece si intendesse che l'atto di diffida vada notificato a tutti indistintamente gli espropriati, allora sarebbe utile questa discriminazione, per impedire una rimessione in termine che non avrebbe motivo di essere.

BATTAGLIA. Onorevoli colleghi, mi sembra che quanto detto dall'onorevole relatore si concreti in uno scrupolo soverchio. Dico soverchio in quanto al primo comma dell'articolo 3 si legge: « ... decorre dalla data di notificazione a cura dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, di un'apposita diffida ai rispettivi opposenti »; quindi è chiaro che la diffida riguarda solo gli opposenti.

Piuttosto io aggiungerei alle parole: « ai rispettivi opposenti » le altre: « o gli aventi diritto nei confronti dei quali non sia sca-

duto il termine per opporsi ». Poniamo il caso, infatti, che ci sia un esproprio e nei confronti dei titolari non sia ancora scaduto il termine entro il quale essi avrebbero dovuto fare quella opposizione prevista dalla legge che noi ora andiamo a regolamentare diversamente. In tal caso cosa avverrebbe? La legge non parla di diffida agli aventi diritto. Parla di diffida a coloro che già avevano fatto opposizione, quindi, agli opposenti. Ed io intendo dire che sarebbe opportuno che tale diffida venga pure notificata alle persone o aventi diritto nei confronti dei quali non si è verificata una decadenza, perchè il termine utile per l'opposizione non è decorso. E ciò per trattare alla stessa stregua tanto coloro che hanno già proposto opposizione che quegli altri che ancora avrebbero il diritto di proporla.

SCHIAVONE, *relatore*. Vogliamo vedere di intenderci? Qui la parola « opposenti » può avere un senso molto più ampio e non essere ristretta agli opposenti proprietari, ma agli opposenti terzi.

BATTAGLIA. Purtroppo non mi si intende. Parlo di coloro i quali ancora non avessero presentato opposizione, ma nei confronti dei quali non sia scaduto il termine nel momento di entrata in vigore di questa legge.

SCHIAVONE, *relatore*. È una situazione di fatto molto singolare!

BATTAGLIA. Ripeto: mi riferisco ai titolari del diritto di opposizione nei confronti dei quali al momento dell'entrata in vigore della legge in gestazione che regolerà il futuro sarebbe stata già consumata la espropriazione ma non sarebbe ancora scaduto il termine entro il quale, alla stregua della norma vigente, essi avrebbero potuto proporre opposizione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla Presidenza del Consiglio risulta che le opposizioni furono generali. Quindi non opposenti praticamente non ne dovrebbero esistere. D'altra parte, mi sembra che l'emendamento suggerito abbia il

senso di dire: *vigilantibus iura succurrant*. Infatti l'emendamento stesso dice: «La presente disposizione non è applicabile agli espropriati che, regolarmente notiziati del decreto di trasferimento del diritto di proprietà dell'Ente, non hanno presentato tempestiva e valida opposizione ai sensi dello articolo 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780».

BATTAGLIA. Questo è esatto!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È però da osservare che nel testo governativo è scritto che la diffida va fatta «agli opposenti». Ad ogni modo l'emendamento continua: «salvo dimostrino che la mancata opposizione è dipesa da fatto a loro non imputabile». Questo mi pare, a prima vista, una contraddizione in termini. Infatti, la diffida non ci sarebbe per gli espropriati che ebbero notizia del decreto, ma non si opposero. Ma poichè la diffida la deve fare l'Ente, come fa l'Ente a sapere, prima di farla, se la mancata opposizione è dipesa da fatto non imputabile oppure no?

BATTAGLIA. Non è questa la ragione d'essere dell'emendamento che ho sentito leggere. Esso consiste in cosa ben diversa, e cioè: l'Ente non deve fare la diffida a tutti coloro nei confronti dei quali è scaduto il termine, ma lo dovrebbe fare nei confronti di coloro per i quali l'atto di notifica già fatto non si palesi regolare.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora si potrebbe dire in altro modo, e cioè: «ai rispettivi opposenti o ai proprietari cui la notifica sia pervenuta senza risultato...».

Vi è però anzitutto da rilevare che l'articolo 1 afferma: «L'azione davanti l'Autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto traslativo della proprietà...». E inoltre: «Sull'indennità convenuta tra le parti o determinata dall'Autorità giudiziaria sono, ad ogni effetto, trasferiti i diritti e le azioni dei terzi».

Detto articolo si applicherebbe quindi alle

espropriazioni da perfezionare in futuro. L'articolo 3 riguarda invece quelle perfezionate in passato. Ma, essendo perfezionate, sono ormai chiuse agli effetti dell'opposizione.

BATTAGLIA. Non è così se le opposizioni sono pendenti: la nuova norma prescrive una diffida da farsi a coloro che hanno una controversia pendente.

Ma io faccio una questione distinta, indipendentemente dall'emendamento Tinzi, e precisamente: al momento di entrata in vigore della nuova legge l'espropriazione potrebbe essere fatta alla stregua della vecchia legge e potrebbe non essersi ancora consumato il termine utile per proporre opposizione.

Perchè in questo caso non va fatta la diffida anche a coloro che si trovano in detta condizione?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In definitiva, se ben riflettiamo, basta l'articolo 1: la diffida non è necessaria. Se all'entrata in vigore della legge lo opposente si trova ancora nel termine utile, venendo sostituito l'organo competente presenterà l'opposizione al nuovo.

BATTAGLIA. Che bisogno c'è, allora, della diffida agli opposenti aventi la causa in corso?

SCHIAVONE, *relatore*. Per i proprietari la considerazione è molto semplice: se non è ancora stata presentata l'opposizione, — non essendovi ancora giudizio virtualmente pendente — varrà l'articolo 1 che contempla l'avvenire. Ciò se il termine è in corso, e i trenta giorni decorreranno dalla entrata in vigore della legge. Se il termine è trascorso, subentra l'articolo 3.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei ricordare il seguente passo della relazione governativa: «L'articolo 3 comprende una disciplina meramente transitoria e, per questo motivo, da stabilirsi separatamente. Poichè il sistema della legge n. 1780 prevedeva che, sulle opposizioni avverso l'indennità offerta dall'ente,

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)4^a SEDUTA (17 marzo 1959)

doveva decidere il Collegio arbitrale senza bisogno di un nuovo atto d'impugnazione dopo l'emanazione del decreto reale di esproprio, appare necessario che alle persone le quali si gravarono avverso le indennità offerte e depositate dall'ente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia dato un nuovo termine per presentare la loro opposizione davanti al giudice ordinario cui la nuova legge trasferisce ora la competenza. Ciò per lasciare alle persone medesime la posizione di attori, e non addossarla all'ente Tre Venezie: come altrimenti avverrebbe». Questo afferma la relazione unita al progetto di legge.

Stando così le cose mi sembra si potrebbe rinunciare anche a questo emendamento.

BATTAGLIA. Non vale affermare, come fa il collega Schiavone, che in tal caso vi sarebbe una via d'uscita nel disposto dell'articolo 1. Infatti in detto articolo non vi è la soluzione alla ipotesi da me posta in essere.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In sostanza si pecca per eccesso di cautela, andando ad indagare circa le cause della mancata opposizione. La diffida indica all'opponente il termine entro cui egli deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Chi ha il termine aperto andrà ad identificare la legge vigente e si regolerà in conseguenza.

BATTAGLIA. Io taglierei la testa al toro scrivendo, al posto di «opponenti», «interessati aventi diritto ad opporsi».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Andrebbe contro lo spirito dell'emendamento, il quale vorrebbe escludere gli opposenti la cui opposizione non rientrasse nei termini stabiliti, salvo nel caso fossero in grado di dimostrare che la mancata opposizione è dipesa da fatto a loro non imputabile.

D'altra parte come sarebbe possibile stabilire se il ritardo è imputabile a loro o meno?

SCHIAVONE, *relatore.* Il relatore ritira l'emendamento proposto.

BATTAGLIA. Ammettiamo che un interessato nei confronti del quale sia stata notificata la proposta di liquidazione abbia deciso di opporsi e si trovi già al ventinovesimo giorno utile. Avrebbe cioè ancora solo un giorno di tempo per proporre il suo ricorso davanti il Collegio. Ma, entrando in vigore la legge, egli non avrebbe alcun vantaggio rimanendo in suo favore solo quel giorno utile.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Bisogna tener presente l'istituto generale della *vacatio legis*. Non per niente le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.

L'articolo 3 è proprio coerente con lo spirito del provvedimento, tendente a modificare unicamente la competenza. Non tocca i termini, non il merito della legge: afferma che cambia l'organo competente.

Chi ha la coscienza tranquilla, sapendo di aver provveduto a tutto, dormirà tra due guanciali.

PRESIDENTE. Vediamo di riassumere. Il relatore ha ritirato il suo emendamento. Il senatore Battaglia ha in animo di concretarne un altro?

BATTAGLIA. Poichè elementi più responsabili di me sono convinti che nella legge vi siano garanzie per tutti, io, che non avevo in animo che tali garanzie, mi acquieto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il Collegio arbitrale dell'Ente, di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è soppresso.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)4^a SEDUTA (17 marzo 1959)

Le funzioni consultive previste dall'articolo 4 della predetta legge 27 novembre 1939, n. 1780, sono devolute al Comitato consultivo dell'Ente, di cui all'articolo 9 della legge stessa, modificato come appresso.

(È approvato).

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

« Il Commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di cinque funzionari, in attività di servizio od a riposo, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, di qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparato dell'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ».

CHIOLA. Noi proporremo una soluzione più democratica, rappresentata dal seguente emendamento sostitutivo:

« Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 novembre 1938, n. 1780, è sostituito dal seguente:

” Il Commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto da tre funzionari in attività di servizio o a riposo, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste; e da due membri designati dai Presidenti dei Consigli provinciali delle Tre Venezie.

I funzionari devono possedere qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata dell'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ” ».

SCHIAVONE, *relatore*. Io credo che, con il suddetto emendamento, si sfigurerebbe la natura tecnico-amministrativa di questo Collegio consultivo, la cui uniformità verrebbe a spezzarsi. Mi dichiaro quindi contrario all'accoglimento dell'emendamento stesso.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Comitato consultivo deve essere composto di funzionari di varie Amministrazioni per essere in grado di esaminare le questioni dai diversi angoli visuali.

Vi sono inoltre due considerazioni di carattere pratico. Primo: per nominare due componenti bisognerebbe riunire tutti i Presidenti dei Consigli provinciali, il che sarebbe effettivamente sproporzionato. Secondo: in pratica, con questa proposta, si è venuto a sanzionare uno stato di fatto attualmente in atto.

« Sono di conseguenza contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Chiola.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 » (313)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 ».

Do nuovamente lettura del disegno di legge la cui discussione fu rinviata nella precedente seduta:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, si applica agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che abbiano co-

munque conseguito la promozione ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, o alle corrispondenti qualifiche del nuovo ordinamento, anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge ovvero a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data.

Il personale contemplato nel precedente comma è collocato nei ruoli, con l'anzianità e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 — ultima parte — del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Z O T T A . Sono in linea di massima favorevole alla sostanza del provvedimento. Vorrei però pregare gli onorevoli colleghi di consentire una modifica di carattere formale che riunisse il primo e il secondo comma; quest'ultimo, infatti, non fa che ripetere quanto già espresso nel primo, specificando il contenuto della legge in esso citata.

(Suggerirei, quindi, non solo di sopprimere il capoverso, ma di eliminare anche il richiamo ad una legge che a sua volta ne richiama un'altra, lasciando il solo richiamo alla legge fondamentale. Questo per la chiarezza.

Abbiamo infatti avuto in questo campo infinite difficoltà; mentre, se il problema si fosse presentato chiaro fin dal 1951, non sarebbero state necessarie le successive leggi.

È proprio per una questione di mancata precisione di linguaggio che ci troviamo oggi a tal punto.

Sarebbe forse opportuno fare qui la storia di quanto è avvenuto; ma preferisco risparmiare la Commissione, trattandosi di materia oltremodo spinosa e irta di antipatiche sperequazioni, alle quali si è cercato di riparare, ma senza riuscire a trovare la forma idonea per il raggiungimento della giustizia.

Da ciò è nata l'annosa questione dei cosiddetti trentanovisti, i quali sono venuti oltretutto ad... arricchire il nostro patrimonio linguistico recando un nuovo termine per il dizionario italiano.

Io suggerirei un nuovo testo così formulato:

« Le promozioni agli ex gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* degli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939, disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (in qualunque modo disposte: o in virtù della legge 1951 che costituiva un soprannumero limitato; o in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 1955 che costituiva un soprannumero illimitato, ma per esame; o in virtù della legge 1957, che costituiva un soprannumero limitato e senza esame, per merito comparativo; o in virtù di esame speciale sostenuto da volonterosi), si intendono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 ».

In tal modo esprimiamo il contenuto dei due commi in esame in forma più ridotta, più semplice, più comprensiva; senza alcun dubbio e senza alcuna difficoltà di interpretazione.

Z A M P I E R I , *relatore*. Io non avrei nulla in contrario a tale formulazione, ma mi sembra che in essa vi sia una lacuna: non possono cioè esservi compresi coloro i quali hanno avuto la promozione posteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1957, essendo a quell'epoca gli esami di concorso in via di espletamento.

Z O T T A . Siamo oggi al marzo 1959. Prima che la legge entri in vigore passano due mesi. Ora pensate che vi siano ancora degli impiegati che, avendo fatto gli esami due anni fa, non abbiano ancora visto espletato il loro concorso?

A M A T U C C I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni del senatore Zotta, ispirate a una visione totale della situazione dei « trentanovisti », mentre il disegno di legge in esame riguarda solamente coloro che, avendo conseguito una promozione, non hanno usufruito di quella anzianità di cui alla legge 17 aprile 1957.

La proposta del senatore Zotta costituisce, più che un emendamento, addirittura una nuova formulazione delle norme concernenti tutti coloro i quali, essendo in servizio da prima del 23 marzo 1939, debbono conseguire una determinata anzianità. In verità io mi sentirei molto perplesso ad accogliere la proposta suddetta così come formulata, perchè, nonostante il criterio di giustizia e di chiarezza da cui è animata, potrebbe invece ottenere effetti controproducenti, concedendo benefici superiori ad alcune categorie, a danno di altre.

Ecco perchè, se il senatore Zotta volesse insistere nella sua proposta, dovrei essere proprio io a pregare il Presidente di concedere un ulteriore rinvio, allo scopo di consultare il Ministro. Non potrei infatti assumermi responsabilità di portata tanto considerevole; poichè, se è vero che ciò non porterebbe apparente aggravio di spese, è anche vero che in materia tanto complessa prima di esprimere un giudizio fondato sono necessari precisi accertamenti.

Pertanto, circa la proposta del senatore Zotta, io mi rimetto alla sua sensibilità e alla sua preparazione in materia, pregandolo di tenere presenti le mie considerazioni.

ZAMPIERI, *relatore*. Vi è un caso, forse sconosciuto e del quale perciò nessuno si è mai interessato, che comprende un irrisorio numero di impiegati del Tesoro che, in servizio non di ruolo in data anteriore al 23 marzo 1939, nominati in ruolo organico successivamente all'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, promossi a seguito di esami alle qualifiche corrispondenti ai soppressi gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, restano esclusi dal beneficio della decorrenza, perchè fanno parte di un ruolo nel quale, all'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, non furono effettuate promozioni ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non mi oppongo in linea di massima, perchè l'impostazione della questione è esatta.

ZOTTA. Ma gli interessati hanno avuto la promozione in virtù di esame. Di che si preoccupano? Che ci siano altri prima di loro? Se altri prima di loro non ce ne sono, dal momento che ella dice che non ci sono state altre promozioni, di cosa si preoccupano?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si preoccupano dell'anzianità nel ruolo organico.

ZOTTA. Essi vogliono praticamente la anzianità dal dicembre 1951. E quanti sono costoro?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono dieci o dodici.

ZOTTA. Come vorrebbe compilato lo articolo 2?

ZAMPIERI, *relatore*. L'articolo suonerebbe così:

«Qualora in una carriera di una Amministrazione non siano state effettuate promozioni in applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, l'anzianità è stabilita in base alle prime promozioni effettuate nelle altre carriere della stessa Amministrazione in applicazione della citata legge 5 giugno 1951, n. 376».

Riterrei più conveniente, anzichè sostituire il secondo comma dell'articolo unico, fare un articolo separato. In tal caso l'articolo unico diverrebbe articolo 1.

PRESIDENTE. Io credo che, prima di approvare questo emendamento, noi dovremmo sentire la Commissione finanze e tesoro.

ZOTTA. Faccio rilevare che questi impiegati non avrebbero un aumento di stipendio immediato, quindi non si avrebbero aumenti di spesa.

È bene tener presente che vi sono quattro categorie ben determinate di «trentanovi-

sti ». Anzitutto coloro che hanno conseguito la promozione nel 1951, in base alla legge 5 giugno 1951, n. 376: si trattava di un soprannumero limitato, che — per essere limitato — lasciò moltissimi scontenti; per cui le agitazioni continuarono.

La seconda categoria è composta di coloro i quali — essendo le agitazioni riuscite a smuovere la macchina legislativa — ottennero la sistemazione di cui al decreto presidenziale 3 maggio 1955, n. 448, raggiungendo con l'onere dell'esame il ricupero dell'anzianità ora per allora.

Terza categoria: i molti che, non volendo dare esami, riuscirono con altre pressioni sulla macchina legislativa ad ottenere la legge 17 aprile 1957, n. 270, per cui furono promossi in soprannumero e senza esame.

Ma vi è la quarta categoria: la brava gente, cioè, che sentendosi Achille in seno non diede retta alle leggi e volle dare gli esami di idoneità, o addirittura di merito distinto. Cosa è accaduto per questi ultimi? Che hanno avuto la decorrenza della promozione dalla data in cui hanno superato lo esame. Quindi, mentre per le prime categorie tale decorrenza è stata retrodatata, per questi volenterosi essa è successiva.

A questa sperequazione dovrebbe ovviare il provvedimento in esame, con l'unire le suddette quattro categorie in un'unica, avente l'anzianità ora per allora. Ciò non comporta onere finanziario nè sovvertimento di ruoli: i « trentanovisti » non possono sfuggire a una di queste categorie: ne sono esclusi solo i ritenuti impromovibili.

Ad ogni modo, non intendendo per sistema portare mai scambussolamenti nei principi altrui, e non essendovi differenza sostanziale tra quanto sostenuto dal Governo e quanto sostenuto da me, proporrei di lasciare il primo comma come è, ma di eliminare il secondo, del tutto superfluo, in quanto riproduce il contenuto dell'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, già richiamato nel primo comma dell'articolo unico in esame. Il suddetto articolo 2 stabilisce esattamente che le promozioni conseguite in applicazione all'articolo precedente vengono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati

dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

A M A T U C C I, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono favorevole alla proposta e ritengo che essa sarà accolta anche dal relatore.

Z A M P I E R I, *relatore.* Mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Zotta.

Vi è, inoltre, l'articolo 2 da me proposto, il quale, all'atto pratico, riguarderebbe unicamente il personale della Ragioneria generale dello Stato.

P R E S I D E N T E. Io proporrei di sottoporre tale emendamento alla Commissione finanze e tesoro. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato, pertanto, ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione dal limite di età per il concorso al grado di vice brigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (354)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dal limite di età per il concorso al grado di vice brigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Limitatamente al primo concorso per il grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, successivo alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di età è richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per avere superato l'età richiesta.

La disposizione della presente legge è applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni.

SCHIAVONE, *relatore*. Onorevoli senatori, la legge 8 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, regola tra l'altro il conferimento del grado di vicebrigadiere, prevedendo all'uopo per una parte dei posti disponibili apposito concorso, per partecipare al quale, a parte altri requisiti, occorre non aver superato il 35° anno di età. Tale limite è elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge (articoli 76 e 78).

A sua volta la legge 7 febbraio 1958, numero 43, sui ruoli organici dei sottufficiali graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilisce che i limiti di età per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere siano, per i primi due concorsi da bandire dopo l'entrata in vigore della legge stessa, elevati di due anni.

Ora, in fatto di età, accade che in virtù di arruolamenti straordinari si trovano a far parte del Corpo elementi ammessi nei ruoli quando erano già in età avanzata, il che ha impedito la loro partecipazione ai concorsi.

Una situazione analoga si presenta nel Corpo degli agenti di custodia.

Il Ministro dell'interno, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, ha presentato il disegno di legge ora all'esame della Commissione, col quale si intende disporre che per un solo concorso (il primo dopo l'entrata in vigore della legge) non venga richiesto il requisito del limite di età, in modo che possano parteciparvi coloro che per ragioni di età non potettero essere ammessi ai precedenti concorsi; e ciò sia per gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza, sia per le guardie e le guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

È da ritenere che il disegno di legge, avente carattere di norma strettamente transitoria, sia ispirato a criteri di equità e meriti la approvazione della Commissione, con la se-

guente modificazione di carattere formale: alle parole « il grado di vice brigadiere nel » sostituire le altre « l'ammissione al corso allievi sottufficiali del ». In tal senso va modificato anche il titolo del disegno di legge.

BATTAGLIA. Proporrei anch'io una piccola modifica di carattere formale: alle parole: « successivo alla entrata in vigore » sostituire le altre: « indetto successivamente all'entrata in vigore ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Battaglia.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Esenzione dal limite di età per il concorso per la ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia. sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia ».

Articolo unico

« Limitatamente al primo concorso per la ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nessun limite di età è richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per avere superato l'età richiesta.

La disposizione della presente legge è applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,10.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari